

anno 5 numero 5 settembre ottobre 2015

ISBN 978-88-6907-146-1

# PATRIMONIO PUBBLICO

*demanio, patrimonio  
e beni pubblici*

notiziario bimestrale  
di giurisprudenza

EXEO<sup>3</sup>edizioni

professionisti  
pubblica amministrazione

# PATRIMONIO PUBBLICO

*demanio, patrimonio e beni pubblici*

**notiziario bimestrale  
di giurisprudenza**

**anno 5 numero 5  
settembre ottobre 2015**





fax: 049 9710328 email: [info@exeo.it](mailto:info@exeo.it)

---

La presente pubblicazione è composta da una selezione delle notizie più lette - derivanti dalla giurisprudenza in materia di demanio, patrimonio e beni pubblici - pubblicate nel bimestre di riferimento dalla rivista telematica [www.patrimoniopubblico.it](http://www.patrimoniopubblico.it). Alle massime/sintesi sono associati i brani pertinenti originali delle sentenze a cui si riferiscono.

Copyright © 2015 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle stesse e il titolo della notizia costituiscono parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito senza l'autorizzazione di Exeo srl. Quanto alla riproduzione delle sintesi/massime, sono consentite esclusivamente citazioni in virgolettato a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dall'indicazione della fonte. Ogni altra riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo è vietata senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa e l'utilizzo in più dispositivi ad esclusivo uso personale della persona fisica acquirente, o del singolo destinatario del prodotto in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica: ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque altro, è vietata. Sarà perseguita nelle sedi opportune ogni violazione dei diritti d'autore e di editore. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime/sintesi siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili, anche a causa dell'intrinseca complessità della materia e dell'incessante susseguirsi di svariati orientamenti giurisprudenziali di cui può essere dato conto solo parzialmente. Con riguardo a ciò, l'editore, il curatore e gli autori si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza nel suo testo originale.

Numero finito di elaborare il giorno 23 novembre 2015 | Materia: beni pubblici | Tipologia: notiziario | Formato: digitale, pdf. | ISBN 978-88-6907-146-1 | Prezzo: € 25,00 IVA compresa singolo numero | Collana: osservatorio di giurisprudenza, diretta da Paolo Loro | Nic: 249 | codice: PAT29 | Acquisto, pagamento e consegna del prodotto avvengono esclusivamente via internet tramite il sito [www.exeo.it](http://www.exeo.it). | Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c. s. i. v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova – sede operativa: via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco PD Luogo di elaborazione presso la sede operativa. L'editore ringrazia per ogni segnalazione o suggerimento inviato a [redazione@exeo.it](mailto:redazione@exeo.it).



professionisti

pubblica amministrazione

[www.patrimoniopubblico.it](http://www.patrimoniopubblico.it) - [www.territorio.it](http://www.territorio.it) - [www.exeoedizioni.it](http://www.exeoedizioni.it)

superficie dal Comune non può essere assoggettato a TOSAP per l'impossibilità di realizzare il presupposto dell'imposta, quest'ultimo consistente nell'occupazione di spazi pubblici; e questo perché il diritto di superficie impedisce ab origine l'uso pubblico di un terreno.»

\*\*\*

## LA SDEMANIALIZZAZIONE DEI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO MARITTIMO RICHIEDE UN PROVVEDIMENTO FORMALE DELLA COMPETENTE AUTORITÀ

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II CIVILE n.11595 del 04/06/2015 Relatore:  
Luigi Abete - Presidente: Gaetano Antonio Bursese

DEMANIO E PATRIMONIO --> DEMANIO --> DEMANIO MARITTIMO --> SPIAGGIA,  
LIDO, ARENILE

Sintesi: La spiaggia - che, ai sensi dell'art. 822 c.c. e art. 28 cod. nav., fa parte del demanio marittimo dello Stato - è costituita non solo da quei tratti di terra, prossimi al mare, che siano in astratto sottoposti alle mareggiate straordinarie, ma anche da tutti quegli altri terreni (arenile), anticamente sommersi dalle acque del mare, che siano tuttora idonei ad usi marittimi.

Sintesi: Spetta allo Stato con provvedimento avente natura costitutiva stabilire fin dove si estenda la spiaggia e da quale punto essa diventi un bene patrimoniale.

Estratto: «In ogni caso si rappresenta che l'iter motivazionale che sostiene il dictum della corte di merito risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo e coerente sul piano logico - formale. In particolare le circostanze di fatto dalla corte veneziana debitamente poste in risalto - prossimità al litorale, accatastamento al demanio marittimo, attribuzione in godimento a privati in forza di specifici atti concessori - risultano esaustivamente e congruamente idonee a sorreggere il dictum di seconde cure. E ciò tanto più che questa Corte con enunciazione che non vi è motivo per disattendere - ancorché risalente - esplicita che la spiaggia - che, ai sensi dell'art. 822 c.c. e art. 28 cod. nav., fa parte del demanio marittimo dello Stato - è costituita non solo da quei tratti di terra, prossimi al mare, che siano in astratto sottoposti alle mareggiate straordinarie, ma anche da tutti quegli altri terreni (arenile), anticamente sommersi dalle acque del mare, che siano tuttora idonei ad usi marittimi; e debitamente soggiunge che spetta allo Stato con provvedimento avente natura costitutiva stabilire fin dove si estenda la spiaggia e da quale punto essa diventi un bene patrimoniale (cfr. Cass. 5.8.1949, n. 2231; cfr. altresì Cass. 6.5.1980, n. 2995, secondo cui la spiaggia deve intendersi comprensiva dell'arenile, e cioè di quel tratto di terra/erma che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque, restando potenzialmente idoneo ai pubblici usi del mare).»

DEMANIO E PATRIMONIO --> DEMANIO --> SDEMANIALIZZAZIONE -->  
PRESUPPOSTI

Sintesi: La sdemanializzazione dei beni appartenenti al demanio marittimo richiede, ai sensi dell'art. 35 cod. nav. un formale provvedimento della competente autorità avente efficacia costitutiva e non può avvenire per facta concludentia.

Estratto: «Non vi è ragione alcuna che questa Corte si discosti dal proprio consolidato insegnamento, pur di recente ribadito, in virtù del quale la sdemanializzazione dei beni appartenenti al demanio marittimo richiede, ai sensi dell'art. 35 cod. nav. (il cui dettato così testualmente recita: "le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con quello per le finanze"), un formale provvedimento della competente autorità avente efficacia costitutiva e non può avvenire per facta concludentia (cfr. Cass. 9.6.2014, n. 12945; Cass. 11.5.2009, n. 10817; Cass. 2.3.2000, n. 2323; Cass. 14.3.1985, n. 1987).»

\*\*\*

## ILLEGITTIMO PREVEDERE UN DIVIETO GENERALIZZATO DI APERTURA DI NUOVE CAVE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA n.276 del 04/06/2015 Relatore: Manuela Sinigoi -  
Presidente: Umberto Zuballi

PROCEDURA --> DISCREZIONALITÀ DELLA P.A. --> NELLE SCELTE URBANISTICHE --  
> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> ATTIVITÀ ESTRATTIVA

Sintesi: È illegittima la previsione urbanistica comunale che introduca un divieto generalizzato di apertura di nuove cave e di ampliamento di quelle esistenti sul territorio, ove la legislazione regionale rimetta la disciplina dell'attività estrattiva ad un piano regionale, e ciò anche qualora detto strumento di pianificazione non sia stato adottato.

Estratto: «Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto. S'appalesa, invero, illegittima l'introduzione di un divieto generalizzato di apertura di nuove cave e di ampliamento di quelle esistenti sul territorio comunale, senza tenere conto del fatto che la disciplina dell'attività estrattiva è riservata dalla legge regionale n. 35 del 1986 e s.m.i. ad un Piano regionale, non ancora predisposto e la cui attuale mancanza non attribuisce, però, poteri suppletivi al Comune. A nulla rileva, peraltro, la circostanza che, in base alla disciplina transitoria dettata dall'art. 9 della l.r. citata, "a partire dall'entrata in vigore della (... ) legge e sino alla data di adozione del PRAE, è fatta salva nel territorio regionale la facoltà del rilascio di autorizzazioni, sempreché non contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti; per: a) l'ampliamento di cave esistenti, per un periodo massimo di un anno e per l'area escavabile nel periodo autorizzato; b) le cave di prestito, per un periodo non superiore a 3 anni, compreso il termine per la risistemazione; c) le cave di pietra ornamentale; d) le cave di materiali diversi da quelli considerati alle precedenti lettere b) e c), unicamente peraltro per motivi di interesse generale e/o di pubblica utilità", dato che tale previsione non legittima, in ogni caso, i Comuni ad introdurre disposizioni atte a impedire in via generale e assoluta nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti.»

\*\*\*

# PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI PER L'OCCUPAZIONE E L'USO DI BENI DEMANIALI È L'USO ASSENTITO DEGLI STESSI

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE V TRIBUTARIA n.11655 del 05/06/2015  
Relatore: Ernestino Luigi Bruschetta - Presidente: Antonio Merone

TRIBUTI --> IMPOSTE SULLE CONCESSIONI DEMANIALI

Sintesi: Ai sensi della L. 16 maggio 1970, n. 281, art. 2, comma 1, presupposto dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato inclusi nel territorio della Regione, sono l'occupazione e l'uso assentiti degli stessi, indipendentemente dall'Autorità cui compete il rilascio della concessione.

Estratto: «6. Con il primo motivo del ricorso incidentale, la contribuente censurava la sentenza denunciando in rubrica "Violazione e falsa applicazione della L. n. 281 del 1970, art. 2 e L.R. n. 2 del 1971, art. 1 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 34, comma 1 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Insussistenza del presupposto dell'imposizione". In sintesi, secondo la contribuente, la CTR avrebbe errato a giudicare sussistente il presupposto d'imposta costituito dalla concessione statale del giacimento geotermico. In particolare, evidenziava la contribuente, sia la L. n. 281, art. 2, sia la L.R. Toscana n. 2, art. 1, commi 1 e 3, stabilivano che l'imposta regionale in discussione dovesse esclusivamente applicarsi alle concessioni statali "per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione". Laddove invece, nell'ambito del più generale conferimento alle Regioni di funzioni e compiti in precedenza appartenenti allo Stato, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 34, commi 1 e 5, attuata L.R. Toscana 1 dicembre 1998, n. 8, ex art. 28, erano stati attribuiti alle Regioni il potere di rilasciare concessioni per l'uso delle risorse geotermiche e i canoni provento delle stesse e quest'ultimi da determinarsi dalle Regioni stesse. Cosicché, terminava la contribuente, quelle in discussione avevano "assunto incontrovertibilmente natura di concessione regionale" e col che "risultava pertanto radicalmente carente il presupposto per l'applicazione dell'imposta regionale sulle concessioni statali", ch'era invece la concessione statale. Il quesito sottoposto era: "Se l'acquisita natura regionale della concessione di cui risulta titolare la scrivente Società - a seguito di delega alle Regioni da parte dello Stato delle funzioni in materia di rilascio delle concessioni geotermiche e della devoluzione alle stesse dei relativi canoni, per effetto del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 34, comma 1 - è idonea a far venire meno nel caso di specie il presupposto dell'imposta regionale sulle concessioni statali, individuato, dal combinato disposto della L. n. 281 del 1970, art. 2 e L.R. n. 2 del 1971, art. 1, nella titolarità di una concessione statale su un bene, per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato". Il motivo è infondato. In realtà un'attenta lettura della L. n. 281, art. 2, comma 1 - per cui "L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche" - convince che il presupposto dell'imposta regionale sub iudice consiste nell'occupazione o nell'uso assentiti di beni demaniali o del patrimonio indisponibile dello Stato e quindi indipendentemente dall'Autorità che con il rilascio della concessione costituisce titolo per lo sfruttamento legittimo degli stessi. Del resto, la circostanza secondo cui il canone viene D.Lgs. n. 112, ex art. 34, comma 5, "devoluto" alle Regioni nell'ambito di una razionale ripartizione delle complessive risorse finanziarie del Paese, dimostra il mantenimento del presupposto impositivo consistente nell'occupazione e nell'uso assentito di beni tuttora appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato. In effetti, non si farebbe luogo ad alcuna "devoluzione" di canone se i beni non fossero demaniali o non appartenenti al

patrimonio indisponibile dello Stato. Il principio di diritto che deve essere affermato è pertanto il seguente: "Ai sensi della L. 16 maggio 1970, n. 281, art. 2, comma 1, nonché ai sensi della L.R. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2, art. 1, comma 1, presupposto dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato inclusi nel territorio della Regione, sono l'occupazione e l'uso assentiti degli stessi, indipendentemente dall'Autorità cui compete il rilascio della concessione, in questo caso la Regione Toscana ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 34, comma 1; e non, invece, l'esistenza di una concessione rilasciata dallo Stato (fattispecie in tema di concessione di risorse geotermiche L. 9 dicembre 1986, n. 896, ex art. 17, comma 3, in cui l'ente concedente era appunto la Regione Toscana)".»

\*\*\*

## L'OMESSA PIANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI OBBLIGA IL COMUNE A RISARCIRE IL DANNO AGLI OPERATORI DI SETTORE

TAR SICILIA, SEZIONE III PALERMO n.1316 del 05/06/2015 Relatore: Nicola Maisano - Presidente: Calogero Ferlisi

PIANIFICAZIONE --> PIANIFICAZIONE INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE

Sintesi: Se appare certamente ragionevole ed opportuno effettuare la ricognizione ed il censimento degli impianti esistenti, prima di procedere all'adozione del Piano degli Impianti Pubblicitari, non è ammissibile che l'adempimento richieda svariati anni, paralizzando nelle more la possibilità di rilasciare alcuna autorizzazione (che, nella specie, è stata interdetta per oltre vent'anni).

PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CONDIZIONI --> COLPEVOLEZZA --> CASISTICA --> IN CASO DI INERZIA

Sintesi: Dall'ingiustificato lungo lasso di tempo trascorso per l'adozione del Piano degli Impianti Pubblicitari deriva la colpa del comune, per quanto possa ritenersi impegnativo l'espletamento del relativo procedimento.

PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA RITARDI NELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO --> PIANIFICAZIONE INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE

Sintesi: L'inerte comportamento tenuto dal Comune nell'adozione del Piano degli Impianti Pubblicitari provoca un danno all'operatore del settore, che non ha la possibilità di espandere la sua attività nel predetto Comune.

Estratto: «Ciò premesso, rileva il Collegio che, nella presente fattispecie, si rinvengano tutti i presupposti necessari per la configurazione di un illecito aquiliano. Su un piano oggettivo, il comportamento inadempiente del comune di Caltanissetta è stato già accertato con la sentenza, passata in giudicato, di questo Tribunale n. 1555/2008, ed inoltre non sembra possa facilmente essere messo in discussione dai fatti che hanno caratterizzato la presente vicenda, come ricostruiti dalla stessa difesa del Comune. Invero, se appare certamente ragionevole ed opportuno effettuare la ricognizione ed il

censimento degli impianti esistenti, prima di procedere all'adozione del Piano degli Impianti Pubblicitari, non è ammissibile che l'adempimento richieda svariati anni, paralizzando nelle more la possibilità di rilasciare alcuna autorizzazione che, secondo la stessa memoria del Comune, è stata interdetta già a partire dal 1989. Anche in considerazione di alcune considerazioni sviluppate dal Comune di Caltanissetta, è bene precisare che non viene messa in discussione la correttezza dei provvedimenti dell'amministrazione con i quali sono state negate le autorizzazioni alla installazione di impianti pubblicitari, in mancanza dell'adozione del relativo piano, ma il fatto di non averlo adottato tempestivamente; anzi proprio l'impossibilità di rilasciare autorizzazioni, in assenza di piano, costituisce una delle ragioni per le quali la prolungata inerzia del Comune ha determinato il danno lamentato dalla ricorrente. La colpa del Comune per tale inerzia deriva dall'ingiustificato lungo lasso di tempo trascorso per l'adozione del Piano, per quanto possa ritenersi impegnativo l'espletamento del relativo procedimento; peraltro risulta decisivo il fatto che tale Piano non è stato adottato neanche dopo l'inoltro della diffida da parte del ricorrente, che ha generato il giudizio sul silenzio-inadempimento e la conseguente sentenza di questo Tribunale n. 1555/2008, nei termini ivi assegnati. Da ultimo non è discutibile che l'inerte comportamento tenuto dal Comune di Caltanissetta abbia provocato un danno alla ricorrente che, essendo un operatore del settore, non ha avuto la possibilità di espandere la sua attività nel predetto Comune, come è dimostrato dalle diverse richieste di autorizzazione presentate, e respinte – per assenza del piano –, per l'installazione di impianti pubblicitari.»

#### PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA RITARDI NELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Sintesi: Il risarcimento dei danni per il ritardo dell'amministrazione nell'adozione di un provvedimento dovuto può essere richiesto esclusivamente nelle ipotesi in cui sia stato previamente accertato e dichiarato, dal Giudice, il silenzio inadempimento dell'amministrazione.

Sintesi: Affinché possano essere presi in considerazione, a fini risarcitori, i periodi di tempo in cui è perdurato l'inadempimento dell'amministrazione, è necessario che ricorrano tutte le condizioni necessarie per il suo accertamento.

Estratto: «È invece possibile, sulla base della consolidata giurisprudenza in materia, delimitare il periodo temporale per il quale può essere riconosciuto il risarcimento dei danni richiesto dalla ricorrente. Invero la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il risarcimento dei danni per il ritardo dell'amministrazione nell'adozione di un provvedimento dovuto può essere richiesto esclusivamente nelle ipotesi in cui sia stato previamente accertato e dichiarato, dal Giudice, il silenzio inadempimento dell'amministrazione (Cons. di Stato, III, 23 aprile 2015 n. 2040; Cons. di Stato 1° luglio 2014 n. 3295; T.A.R. Lombardia, Milano, I, 12 gennaio 2011 n. 35). Da ciò consegue, a parere del Collegio, che, affinché possano essere presi in considerazione, a fini risarcitori, i periodi di tempo in cui è perdurato l'inadempimento dell'amministrazione, è necessario che ricorrano tutte le condizioni necessarie per il suo accertamento (Vedasi C.G.A. Reg. Sicilia sent. n. 1160 del 31 dicembre 2007, che conferma T.A.R. Catania, Sez. II, 9 marzo 2007 n. 459, secondo cui nel caso in cui il Comune non ha provveduto ad adottare il piano generale degli impianti pubblicitari entro il termine previsto dall'art. 2, comma 3, L. n. 241/1990, il soggetto che ha presentato inutilmente la domanda di autorizzazione all'installazione di un impianto può chiedere il risarcimento dei danni causati dal protrarsi dello stato di incertezza sulla realizzazione degli impianti, ma la relativa domanda presuppone che il Comune stesso sia rimasto inerte anche dopo l'intervenuto accertamento in sede giurisdizionale del silenzio dell'Amministrazione).»

#### PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA RITARDI NELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO --> PIANIFICAZIONE INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE

Sintesi: Il diritto al risarcimento dei danni da omessa adozione del piano degli impianti pubblicitari è

ammissibile per il periodo decorrente dalla scadenza del termine indicato nell'atto di diffida inoltrato al Comune - strumentale alla proposizione dell'azione per l'accertamento del silenzio rifiuto - e fino alla adozione del Piano da parte del medesimo Comune.

Estratto: «Nella fattispecie per cui è causa, l'azione per far valere l'inadempimento del Comune - in effetti esperita dalla società ricorrente - poteva essere proposta solo a seguito dell'inoltro di una diffida, non tempestivamente riscontrata, sulla base della normativa allora vigente; sicché solo l'infruttuosa scadenza del termine indicato nella diffida determina la possibilità di far dichiarare l'inadempimento dell'amministrazione, e quindi il suo rilievo a fini risarcitori. Ove, in ipotesi, l'amministrazione avesse adempiuto nel termine indicato nella diffida, l'interessato non avrebbe potuto proporre l'azione per l'accertamento del silenzio rifiuto, e conseguentemente la successiva azione risarcitoria. È bene chiarire che non costituisce oggetto di esame da parte di questo Collegio, in quanto non rilevante per il presente giudizio, la perdurante compatibilità di quanto affermato con le modifiche in materia intervenute con l'art. 31 c.p.a. e gli artt. 2 e 2 bis della legge 241/1990 (come risultanti a seguito della legge n. 69/2009). Conseguentemente deve ritenersi che il diritto al risarcimento dei danni richiesti da parte ricorrente sia ammissibile per il periodo decorrente dalla scadenza del termine indicato nell'atto di diffida inoltrato al Comune - strumentale alla proposizione dell'azione per l'accertamento del silenzio rifiuto - e fino alla adozione del Piano da parte del medesimo Comune.»

\*\*\*

## LA TUTELA DEI DISABILI NON IMPLICA L'OBBLIGO DI RILASCIO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

TAR PUGLIA, SEZIONE I LECCE n.1897 del 05/06/2015 Relatore: Mario Gabriele Perpetuini - Presidente: Antonio Cavallari

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> DISABILI

Sintesi: Il perseguimento degli obiettivi fissati dalla Legge n. 104/1992 nulla ha a che vedere con un presunto obbligo di rilascio di una concessione demaniale marittima né con la doverosa previsione di un'eccezione alle regole generali previste dalle disposizioni disciplinanti la materia.

Sintesi: La lett. e) della L.R. Puglia n. 17/2006 consente, nelle more dell'adozione del piano regionale delle coste, il rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di opere connesse all'eliminazione delle barriere architettoniche, anche in eccedenza alle volumetrie già assentite, ma tale possibilità è riferita ad aree già assentite in concessione.

Estratto: «Il motivo di ricorso è infondato. Si osserva, infatti, che non è in discussione la circostanza che le concessioni demaniali marittime debbano rispettare le previsioni della Legge n. 104/1992; il perseguimento degli obiettivi fissati dalla legge predetta nulla ha a che vedere con un presunto obbligo di rilascio di una concessione demaniale marittima né con la doverosa previsione di un'eccezione alle regole generali previste dalle disposizioni disciplinanti la materia. Inoltre risulta inconferente il richiamo all'art. 17 della L.R. 17/2006 considerato che se è vero che la lett. e) della L.R. n. 17/2006 consentiva, nelle more dell'adozione del PRC, il rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di opere connesse

all'eliminazione delle barriere architettoniche, anche in eccedenza alle volumetrie già assentite, è anche vero che tale possibilità era riferita ad aree già assentite in concessione.»

\*\*\*

## DOPO L'ANNULLAMENTO GIURISDIZIONALE DEL DINIEGO DI CONCESSIONE DEMANIALE È LEGITTIMO RICHIEDERE LA PRESENTAZIONE DI UNA NUOVA ISTANZA

TAR CAMPANIA, SEZIONE VII NAPOLI n.3076 del 05/06/2015 Relatore: Marina Perrelli - Presidente: Alessandro Pagano

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE -->  
AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA --> ALL'OCCUPAZIONE DI DEMANIO MARITTIMO

Sintesi: La delibera che chiarisce il significato dell'autorizzazione temporanea per l'occupazione per brevi periodi, ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione, deve essere impugnata nel rispetto del termine decadenziale decorrente dall'ultimo giorno della sua pubblicazione sul BUR e non invece nel rispetto del termine decadenziale di sessanta giorni rispetto alla nota applicativa.

Estratto: «13. Al riguardo occorre, in primo luogo, evidenziare che la delibera n. 299/2010 chiarisce il significato dell'autorizzazione temporanea per l'occupazione per brevi periodi ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione, ammessa dalla D.G.R. n. 2000/2002, al fine di “evitare comportamenti difformi da parte degli operatori” e di “orientare univocamente l'attività degli uffici regionali”, alla luce delle interpretazioni date dal TAR Campania con la sentenza n. 10326/2007 che “ha escluso la dignità di autonomo provvedimento, diverso dalla concessione demaniale marittima, ad alcune autorizzazioni rilasciate dalla Regione Campania quali provvedimenti di breve durata temporale” e con la sentenza n. 6736/2009 che “ha invece differenziato tra concessione con durata pluriennale e autorizzazione all'occupazione temporanea, sia pure assoggettando entrambe alle regole dell'evidenza pubblica”.13.1. Sulla scorta di tali premesse la Giunta ha, quindi, precisato che “i beni demaniali e gli specchi acquei rientranti nei confini dei porti e approdi di competenza della Regione Campania, che non sono già oggetto di concessione demaniale marittima, non possono essere sottratti all'uso pubblico e indifferenziato da parte della collettività, e concessi in occupazione ed uso ex art. 36 Cod. Nav., solo se le istanze di nuova concessione: a) siano conformi al decreto dirigenziale di disciplina delle destinazioni e delle attività svolgentesi nel porto o approdo regionale in cui insiste il bene o specchio acqueo richiesto in concessione ai sensi delle d.G.R. n. 395/2006 e n. 1047/2006; b) siano di prevalente interesse pubblico o di pubblica utilità, ai sensi delle d.G.R. n. 200/2002 e n. 1806/2004, anche quando manchi il provvedimento di cui alla lettera a)”.13.2. Dalla lettura della richiamata delibera, va in primo luogo esclusa la pretesa violazione dei diritti partecipativi tutelati dall'art. 7 della legge sul procedimento amministrativo, pur dedotta dalla ricorrente, poiché non può dubitarsi che l'atto impugnato, in quanto diretto non alle sole parti delle sentenze nello stesso richiamate, bensì a tutti gli operatori del settore, si rivolge a una platea di destinatari indeterminata ed indeterminabile ex ante, assumendo la natura tipica dell'atto generale, che l'art. 13 della stessa legge sul procedimento amministrativo sottrae alla regola della comunicazione di avvio (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29.5. 2006, n. 3259). 13.3. Ne discende allora che il dies a quo per la decorrenza del termine decadenziale per l'impugnazione di tale tipologia di atto – che non necessita di una comunicazione individuale– è identificabile nell'ultimo giorno di pubblicazione del

gravato provvedimento sul B.U.R.C., pubblicazione decorrente dal 29.3.2010. 13.4. Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, condiviso dal Collegio, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge n. 1034/1971 e oggi dell'art. 42, comma 2, c.p.a., in tutti i casi in cui non sia necessaria la notificazione individuale del provvedimento e sia al contempo prescritta da una norma di legge o di regolamento la pubblicazione dell'atto in un apposito albo, il termine per proporre l'impugnazione decorre dal perfezionarsi delle procedure di pubblicazione. Il normale termine di decadenza per ricorrere contro gli atti amministrativi soggetti a pubblicazione necessaria decorre, per i soggetti non espressamente nominati, dalla pubblicazione, non essendo indispensabile la notificazione individuale o la piena conoscenza (cfr. Cons. Stato, V, 28.4.2011, n. 2534; Cons. Stato, IV, 23.12.2010, n. 9375; Cons. Stato, IV, 21.5.2010, n. 3233). 13.5. Nel caso di specie è, inoltre, evidente dalla stessa articolazione del ricorso che la parte ricorrente considera il contenuto della delibera richiamata immediatamente lesivo perché idoneo ex se a determinare il rigetto della propria istanza, a prescindere da qualsiasi successivo atto applicativo. 13.6. Ne consegue, quindi, che la ricorrente avrebbe dovuto impugnare la delibera n. 299/2010 nel rispetto del termine decadenziale decorrente dall'ultimo giorno della sua pubblicazione sul BURC (avvenuta il 29.3.2010) e, non invece, come ha fatto con il ricorso notificato il 19.7.2010, vale a dire nel rispetto del termine decadenziale di sessanta giorni rispetto alla nota prot. n. 418654 del 13.5.2010, notificata il 20.5.2010. 14. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività nella parte in cui impugna la D.G.R. n. 299 del 19.3.2010.»

#### GIUDIZIO --> GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> CASISTICA --> ANNULLAMENTO DEL DINIEGO DI CONCESSIONE DEMANIALE

Sintesi: In seguito all'annullamento del diniego di concessione demaniale marittima, è legittimo richiedere all'interessato la presentazione di una nuova domanda, specie se la sentenza non ha disposto che la prima istanza fosse esaminata ora per allora, ma anzi prevedendo la conformazione alle disposizioni regolamentari eventualmente adottate, in base al principio del tempus regit actum.

Estratto: «15. Passando all'esame delle censure con le quali la ricorrente impugna la nota prot. n. 41865 del 13.5.2010, le doglianze sono infondate e da disattendere. 16. Ad avviso del Collegio con la predetta nota l'amministrazione si è limitata a comunicare alla ricorrente la necessità di presentare una nuova specifica richiesta, posto che la sentenza n. 6736 del 30.10.2009 espressamente disponeva che “nell'esame di eventuali future domande di autorizzazione presentate, ai sensi dell'art. 36, comma 1, cod. nav. e della delibera di G.R. n. 2000 del 17 maggio 2002, per l'occupazione temporanea di aree del demanio marittimo, l'Amministrazione regionale dovrà tener conto anche di quanto affermato da questa Sezione nella sentenza 3 ottobre 2007, n. 10326”. 16.1. La Regione Campania, pertanto, non ha, a differenza di quanto affermato dalla ricorrente, rigettato la precedente istanza acquisita al prot. n. 543071 del 24.6.2008, con conseguente inapplicabilità del disposto dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990, ma ha invitato la sig.ra S. a presentare una nuova specifica richiesta, tenendo conto anche di quanto previsto con la d.G.R. n. 299 del 19.3.2010, medio tempore entrata in vigore, proprio al fine di esaminarla tenendo conto di quanto espressamente affermato nella rammentata sentenza n. 6736/2009. 16.2. Al riguardo merita, infine, di essere evidenziato che con la pronuncia da ultimo richiamata il T.A.R. ha annullato il diniego opposto all'istanza del giugno 2008, senza però disporre che la stessa fosse esaminata ora per allora, ma anzi prevedendo che l'amministrazione regionale nell'esame di ulteriori nuove domande avrebbe dovuto conformarsi anche a quanto affermato nella sentenza n. 10326/2007, nonché evidentemente alle disposizioni regolamentari eventualmente adottate, in base al principio del tempus regit actum. 16.3. Ne discende, pertanto, che non sono fondate neanche le censure con le quali parte ricorrente lamenta la violazione e/o elusione del giudicato.»

\*\*\*

## IN SICILIA PER LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DA UN CONSORZIO DI BONIFICA SOPPRESSO PER OPERE NON PIÙ DI COMPETENZA DEL SUCCESSORE, RISPONDE L'ASSESSORATO REGIONALE

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.12322 del 15/06/2015 Relatore:  
Francesco Antonio Genovese - Presidente: Salvatore Salvago

DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> BONIFICA --> CONSORZI DI BONIFICA

Sintesi: La successione nei rapporti facenti capo ai consorzi di bonifica, secondo la disciplina dettata dalla Regione siciliana con le L.R. n. 45 del 1995 e L. n. 10 del 1999, è correlata alle funzioni trasferite (o meno) in via definitiva ai consorzi di nuova istituzione, mentre delle obbligazioni assunte (da un consorzio soppresso) in relazione ad opere che non rientrano più nel quadro di competenze, a regime, del nuovo consorzio, non risponde detto ente, ma a titolo successorio, l'Assessorato regionale. Di conseguenza, nell'obbligazione assunta dall'ente soppresso nell'ambito della realizzazione di opere idrauliche realizzate per l'utilizzazione delle acque ai fini irrigui che sono di competenza del demanio regionale, L. n. 45, ex art. 2, comma 1, lett. c), cit., subentra l'Assessorato regionale e non i nuovi Consorzi.

Estratto: «2.1. Questa Corte ha già avuto modo di stabilire, con riferimento proprio alla legislazione adottata dalla Regione Siciliana, la linea di confine esistente tra la disciplina dei vecchi e dei nuovi Consorzi di bonifica, regolando anche la successione nei rapporti giuridici lasciati ancora in vita dagli enti soppressi.2.2. Infatti, le Sez. U, con la Sentenza n. 20550 del 2008, hanno statuito che, in tema di successione tra consorzi di bonifica, la L.R. Sicilia 25 maggio 1995, n. 45 (che all'art. 24 ha stabilito la soppressione dei consorzi esistenti e il subentro dei nuovi "nei diritti compatibili con le funzioni ad essi spettanti", ai sensi della stessa legge, nonché il trasferimento all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste dei "rapporti giuridici attivi e passivi dei soppressi consorzi non trasferiti a quelli di nuova istituzione"), e la successiva L.R. 27 aprile 1999, n. 10 (che all'art. 31 ha dettato una norma di interpretazione autentica), hanno previsto che la successione nei rapporti già facenti capo ai precedenti consorzi sia correlata alle funzioni trasferite (o meno) in via definitiva ai consorzi di nuova istituzione, mentre delle obbligazioni assunte da un consorzio soppresso in relazione ad opere che non rientrano più nel quadro di competenze, a regime, del nuovo consorzio, non risponda detto ente, ma a titolo successorio, l'Assessorato regionale.2.2.1. Secondo le menzionate sezioni unite civili, da questa premessa consegue che, rientrando, a regime, la realizzazione di opere per l'utilizzazione delle acque ai fini irrigui tra quelle di competenza del demanio regionale art. 2, comma 1, lett. c) e non dei nuovi Consorzi - la cui competenza in materia è limitata alla "gestione, manutenzione, ordinaria e straordinaria, e vigilanza degli impianti di bonifica ed irrigazione" (art. 8, comma 1) - nell'obbligazione (in quel caso, di natura risarcitoria da occupazione acquisitiva) posta in essere da un consorzio soppresso, nell'ambito della realizzazione di opere idrauliche, subentra l'Assessorato regionale.2.1.2. Nè, in ordine alla successione tra i menzionati enti, rileva il fatto che lo stesso art. 8 cit., al comma 2, lett. g), stabilisca che i nuovi Consorzi provvedono, sino alla costituzione dell'autorità di bacino, alla progettazione e alla realizzazione delle opere necessarie per l'utilizzazione delle acque per fini irrigui, atteso che tale facoltà, meramente transitoria e dipendente dalla costituzione dei nuovi enti (le Autorità di bacino), non incide sull'assetto a regime della realizzazione delle opere per l'utilizzazione delle acque ai fini irrigui (perché di competenza del demanio regionale L. n. 45, ex art. 2, comma 1, lett. c), cit., e non dei nuovi Consorzi, la cui competenza in materia è limitata alla sola "gestione, manutenzione, ordinaria e straordinaria, e vigilanza degli impianti di bonifica ed irrigazione": L. n. 45 del 1995, art. 8, comma 1).2.1.3. Il mezzo di cassazione va, pertanto respinto, secondo il seguente principio di diritto:in

tema di successione nei rapporti facenti capo ai consorzi di bonifica, secondo la disciplina dettata dalla Regione siciliana con le L.R. n. 45 del 1995 (che all'art. 24 ha stabilito la soppressione dei consorzi esistenti e il subentro dei nuovi "nei diritti compatibili con le funzioni ad essi spettanti", ai sensi della stessa legge, nonché il trasferimento all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste dei "rapporti giuridici attivi e passivi dei soppressi consorzi non trasferiti a quelli di nuova istituzione") e L. n. 10 del 1999 (che art. 31 ha dettato una norma d'interpretazione autentica), la successione nei detti rapporti è correlata alle funzioni trasferite (o meno) in via definitiva ai consorzi di nuova istituzione, mentre delle obbligazioni assunte (da un consorzio soppresso) in relazione ad opere che non rientrano più nel quadro di competenze, a regime, del nuovo consorzio, non risponde detto ente, ma a titolo successorio, l'Assessorato regionale. Di conseguenza, nell'obbligazione assunta dall'ente soppresso nell'ambito della realizzazione di opere idrauliche realizzate per l'utilizzazione delle acque ai fini irrigui che sono di competenza del demanio regionale, L. n. 45, ex art. 2, comma 1, lett. c), cit., subentra l'Assessorato regionale e non i nuovi Consorzi (la cui attribuzione in materia è limitata alla sola "gestione/manutenzione, ordinaria e straordinaria, e vigilanza degli impianti di bonifica ed irrigazione": L. n. 45 del 1995, art. 8, comma 1).»

\*\*\*

## NON PUÒ BENEFICIARE DELLA PROROGA DI CUI ALLA L. N. 147/2013 IL SOGGETTO CHE NON SIA TITOLARE DI UNA CONCESSIONE IN CORSO DI VALIDITÀ

TAR CAMPANIA, SEZIONE VII NAPOLI n.3221 del 17/06/2015 Relatore: Marina  
Perrelli - Presidente: Alessandro Pagano

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CESSAZIONE  
DEL RAPPORTO --> PROROGA

Sintesi: Non può beneficiare della proroga legale delle concessioni demaniali di cui al comma 291 dell'articolo unico della legge 27.12.2013, n. 147 il soggetto che, alla data di entrata in vigore della disposizione, non è titolare di una concessione in corso di validità.

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CESSAZIONE  
DEL RAPPORTO --> PROROGA --> DECRETO 194/2009 MILLEPROROGHE

Sintesi: La proroga legale del termine di scadenza delle concessioni demaniali per effetto del D.L. n. 194/2009 configura una restrizione ingiustificata della libertà di stabilimento e, in particolare, una discriminazione in base al luogo di stabilimento dell'operatore economico, rendendo estremamente difficile, se non impossibile, l'accesso di qualsiasi altro concorrente alle concessioni in scadenza e nel contempo sottrae, in modo reiterato, l'assegnazione in concessione del bene demaniale al confronto competitivo tra gli operatori, in palese violazione del principio di tutela della concorrenza.

Estratto: «11. La concessione dell'attuale ricorrente è scaduta il 28.2.2013 e solo con domanda (certamente tardiva) del 26.3.2013 ne è stata chiesta la proroga.11.1. Dalla documentazione versata agli atti si evince, infatti, che la concessione demaniale marittima n. 2 del 2.3.2009 di cui era titolare il consorzio ricorrente aveva la durata di anni quattro e veniva a scadenza (vale ribadirlo) "non oltre il

28.2.2013” e che l’istanza di rinnovo avrebbe dovuto essere presentata “tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione”. Emerge, inoltre, che il consorzio ricorrente ha presentato l’istanza di rinnovo del titolo concessorio in data 26.3.2013 al Comune di Pozzuoli e in data 11.11.2013 al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, a seguito della pubblicazione del D.M. n. 79 del 14.2.2013 che attribuisce al predetto Ministero la competenza per la concessione di specchi d’acqua per l’esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore a un chilometro dalla costa.11.2. Ne consegue che la ricorrente non può beneficiare dell’eccezionale favor della cennata disposizione in quanto non era titolare alla data di entrata in vigore di una concessione in corso di validità.12. Ad avviso del Collegio l’art. 1, comma 18, deve essere applicato secondo il suo chiaro tenore letterale e temporale (i. e. dall’1° gennaio 2014); a ciò si deve aggiungere che (in quanto norma limitativa della piena espansione del diritto di concorrenza ed ispirata, nella sua parte programmatica, alla necessaria costipazione del c.d. diritto di insistenza) è certamente anche di stretta interpretazione.12.1 Al riguardo il Collegio non ritiene di poter condividere l’ulteriore prospettazione di parte ricorrente secondo la quale la legge n. 147/2013 avrebbe carattere manipolativo della norma modificata con efficacia ex tunc – vale a dire dall’entrata in vigore del D.L. n. 194/2009 - e conseguente piena riconducibilità della fattispecie oggetto di giudizio nell’alveo della proroga legale.12.2. Con l’art. 1, comma 18, del D.L. n. 194/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.2.2010, n. 25, il legislatore ha modificato le preesistenti modalità di accesso degli operatori economici alle concessioni relative a beni demaniali marittimi con finalità turistico ricreative, in ragione dei rilievi formulati dalla Commissione Europea sull’incompatibilità comunitaria della disciplina previgente. In particolare, la Commissione ha aperto nei confronti dello Stato Italiano la procedura d’infrazione n. 2008/4908 in ragione del mancato adeguamento della legislazione nazionale all’art. 12, comma 2, della direttiva n. 2006/123/CE, in base al quale è vietata qualsiasi forma di automatismo che, alla scadenza del rapporto concessorio, possa favorire il precedente concessionario. La Commissione europea ha ritenuto il dettato dell’art. 37 del nostro Codice della navigazione in contrasto con l’art. 43 del Trattato CE (ora art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’unione Europea, TFUE) poiché, prevedendo un diritto di preferenza a favore del concessionario uscente nell’ambito della procedura di attribuzione delle concessioni del demanio marittimo (cosiddetto diritto di insistenza), configurava una restrizione alla libertà di stabilimento e comportava, in particolare, discriminazioni in base al luogo di stabilimento dell’operatore economico, rendendo estremamente difficile, se non impossibile, l’accesso di qualsiasi altro concorrente alle concessioni in scadenza.12.3. A seguito di tali rilievi, il legislatore italiano è intervenuto con l’art. 1, comma 18, del D.L. n. 194/2009 sopprimendo l’art. 37 cod. nav. nella parte in cui accordava una preferenza al concessionario in scadenza. In sede di conversione del D.L. n. 194/2009, da parte della legge n. 25/2010, è stato però aggiunto un rinvio indiretto all’articolo 1, comma 2, del D.L. 5.10.1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4.12.1993, n. 494, con l’effetto di consentire il rinnovo automatico delle concessioni, di sei anni in sei anni.12.3.1. La Commissione europea ha ritenuto che tale rinvio privasse, nella sostanza, di ogni effetto l’adeguamento ai principi comunitari effettuato con il D.L. n. 194/2009 e fosse contrario sia all’articolo 12 della direttiva 2006/123/CE sia all’articolo 49 del TFUE, che vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento. In seguito a questi ulteriori rilievi, l’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15.12.2011, n. 217 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2010) ha abrogato il citato comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 400 del 1993, delegando al Governo l’adozione, entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime.12.4. Ad avviso del Collegio le predette norme rappresentano una deroga ai principi comunitari e come tali sono qualificabili come eccezionali e, quindi, di stretta interpretazione. La proroga del termine di scadenza delle concessioni demaniali configura, infatti, una restrizione ingiustificata della libertà di stabilimento e, in particolare, una discriminazione in base al luogo di stabilimento dell’operatore economico, rendendo estremamente difficile, se non impossibile, l’accesso di qualsiasi altro concorrente alle concessioni in scadenza e nel contempo sottrae, in modo reiterato, l’assegnazione in concessione del bene demaniale al

confronto competitivo tra gli operatori, in palese violazione del principio di tutela della concorrenza.»

\*\*\*

## DANNI DA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE: CHI CHIEDE IL RISARCIMENTO INTEGRALE COME ACCERTATO DALLA PROVINCIA È IN POSIZIONE DI INTERESSE LEGITTIMO

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III CIVILE n.12686 del 19/06/2015 Relatore:  
Raffaele Frasca - Presidente: Giovanni Battista Petti

DEMANIO E PATRIMONIO --> PATRIMONIO INDISPONIBILE --> FAUNA -->  
RESPONSABILITÀ CIVILE --> SOGGETTO RESPONSABILE

Sintesi: In tema di contributi risarcitori per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, mentre la posizione del privato che pretenda il rispetto della procedura di accertamento dei danni subiti e della proporzione tra entità del pregiudizio verificato e stanziamento erogato è di diritto soggettivo, perché disciplinato da norme di relazione contenute nella legge, è invece di interesse legittimo quella del medesimo che chieda l'integrale risarcimento del danno come accertato dalla Provincia, perché la norma che dispone il sacrificio economico costituisce un vincolo alla proprietà ed all'impresa per la tutela di interessi pubblici e dipende dall'ammontare dei fondi assegnati dalla Regione alla Provincia.

Estratto: «1.3. Ciò premesso, il Collegio rileva tuttavia che, ai fini della soluzione della questione esegetica che pone la censura pur esattamente collocata nella dimensione regolatrice della L.R. del 1996, si deve registrare che valore decisivo assume una decisione delle Sezioni Unite, la quale ha chiaramente escluso che anche sotto la vigenza di essa la posizione del danneggiato per vicende riconducibili alla tutela da essa apprestata, una volta riconosciuta dalla p.a. l'esistenza di un danno risarcibile, fosse una posizione idonea, nonostante l'uso da parte del legislatore regionale del termine "risarcimento" e comunque le emergenze dell'intero impianto della legge stessa, alla consecuzione di un diritto al risarcimento di esso nella sua interezza, anziché solo nel limite delle risorse destinate al fondo. La decisione cui si allude è Cass. sez. un. n. 24466 del 2013, la quale ha statuito che In tema di contributi risarcitori per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, mentre la posizione del privato che pretenda il rispetto della procedura di accertamento dei danni subiti e della proporzione tra entità del pregiudizio verificato e stanziamento erogato è di diritto soggettivo, perché disciplinato da norme di relazione contenute nella legge, è invece di interesse legittimo quella del medesimo che chieda l'integrale risarcimento del danno come accertato dalla Provincia, perché la norma che dispone il sacrificio economico costituisce un vincolo alla proprietà ed all'impresa per la tutela di interessi pubblici e dipende dall'ammontare dei fondi assegnati dalla Regione alla Provincia. Le sezioni Unite nella sentenza ora citata hanno scrutinando un motivo di ricorso proprio contro una sentenza della Corte d'Appello di Perugia, che, al contrario di quanto affermato dalla sentenza oggi in discussione (e nella specie dal tribunale di Perugia in prime cure), aveva, in accoglimento dell'appello, ritenuto il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. e la sussistenza della giurisdizione dell'A.G.A. su una controversia introdotta da un privato contro la Regione dell'Umbria, la Provincia di Perugia e il Comitato provinciale per il Fondo di cui alla L. 20 agosto 1996, n. 23, art. 9, per ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni o all'indennizzo ai sensi della L.R. Umbria n. 23 del 1996, artt. 3, 4 e segg., con riferimento ai danni

causati, dal 1998 al 2001, da numerosi cinghiali ai terreni agricoli condotti in affitto.»

\*\*\*

## LEGITTIMA LA REVOCA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA NON PIÙ COERENTE CON LE ESIGENZE COLLETTIVE DI FRUIZIONE

TAR PUGLIA, SEZIONE I LECCE n.2098 del 19/06/2015 Relatore: Patrizia Moro -  
Presidente: Antonio Cavallari

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> NATURA

Sintesi: La concessione demaniale dà vita a un rapporto di diritto pubblico tra l'amministrazione concedente e il concessionario che soggiace all'attività di vigilanza del concedente, comprensiva della potestà di effettuare controlli e della facoltà di irrogare sanzioni a tutela della primaria esigenza di garantire che il servizio dato in concessione a terzi sia svolto con regolarità e in conformità con il principio di buona amministrazione.

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> GARANZIE

Sintesi: Il rapporto concessorio deve sempre rispondere alla primaria esigenza di garantire che il servizio dato in concessione a terzi sia svolto con regolarità e in conformità con il principio di buona amministrazione e tale interesse vincola sia il concessionario che il concedente.

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE  
DEMANIALE MARITTIMA --> CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> REVOCA

Sintesi: L'interesse pubblico sotteso al rilascio e al mantenimento di concessioni demaniali marittime consente l'esercizio del potere di revoca della concessione quando la stessa non è più coerente con le esigenze collettive di fruizione.

Estratto: «Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Il provvedimento impugnato risulta adottato a seguito del suindicato sopralluogo nel corso del quale si è accertato che il molo nord ha un'utilizzabilità inferiore rispetto a quella considerata al momento del rilascio dei titoli concessori, accertandosi che lo stesso, pur avendo una lunghezza complessiva di mt 18,00 è in realtà usufruibile per soli 15,00 a causa della bassa profondità dello specchio acqueo antistante la parte terminale verso terra, tale da non consentire l'attracco di natanti e/o imbarcazioni. Appare quindi evidente che il Comune ha dato corretta applicazione dell'art.42 cod. nav. il quale prevede che "Le concessioni di durata non superiore al quadriennio e che non importino impianti di difficile sgombero sono revocabili in tutto o in parte a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima. Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che comunque importino impianti di difficile sgombero sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima." Del resto, la concessione demaniale dà vita a un rapporto di diritto pubblico tra l'amministrazione concedente e il concessionario, che soggiace all'attività di vigilanza del concedente, comprensiva della potestà di effettuare controlli e della facoltà di irrogare sanzioni a tutela della primaria esigenza di garantire che il servizio dato in concessione a terzi sia svolto con regolarità e

in conformità con il principio di buona amministrazione di cui all'art.97 cost. ; ne consegue che l'atto concessorio deve sempre rispondere a tale interesse, vincolando sia il concessionario che il concedente. Effettuate tali premesse, non può condividersi la censura con la quale la ricorrente deduce il deficit istruttorio cui sarebbe incorsa l'Amministrazione intimata, atteso che quest'ultima ha invece evidenziato gli accertamenti effettuati (sopralluogo svolto in data 25.6.2014 dalla Dirigenza comunale e dai funzionari della capitaneria di Porto – Ufficio Locale mare di Castro) circa la riscontrata inadeguatezza del molo stante l'esiguità e insufficienza del fondale a garantire l'attracco. Tale circostanza di per sé rivela l'interesse pubblico sotteso al provvedimento. L'interesse pubblico sotteso al rilascio e al mantenimento di concessioni demaniali marittime, obiettivo cui è diretto anche il potere di autotutela a favore dei beni pubblici appartenenti al demanio, consente quindi l'esercizio del potere di revoca della concessione, quando la stessa non sia più coerente con le esigenze collettive di fruizione; peraltro, la revoca parziale della concessione, con riferimento alla parte del molo rivelatosi insufficiente all'attracco, disvela la razionalità e logicità del provvedimento in vista della conservazione degli interessi pubblici a un corretto uso della costa. Del pari infondato è l'assunto con il quale la ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento in quanto assunto in elusione della sentenza del Consiglio di Stato n.5477/2012 atteso che, proprio in esecuzione di quest'ultima, la ricorrente ha ottenuto la concessione demaniale n.1/201, rispetto alla quale il provvedimento in esame risulta incidere solo parzialmente e per ragioni sopravvenute, non prese in esame nel provvedimento giurisdizionale citato.»

\*\*\*

## L'ESERCIZIO DEI POTERI DI POLIZIA MARITTIMA POSTULA LA NATURA DEMANIALE DELL'AREA DA ACCERTARE CON IL PROCEDIMENTO EX ART. 32 COD. NAV.

TAR PUGLIA, SEZIONE II BARI n.924 del 19/06/2015 Relatore: Flavia Riso -  
Presidente: Giacinta Serlenga

DEMANIO E PATRIMONIO --> DEMANIO --> DEMANIO MARITTIMO --> POLIZIA  
MARITTIMA

Sintesi: In presenza di una situazione documentale che comprovi univocamente la natura privata di un'area l'autorità marittima può legittimamente esercitare su di essa poteri di polizia solo se la diversa natura demaniale dell'immobile venga preliminarmente determinata, in contraddittorio con gli interessati, con il procedimento di delimitazione previsto dall'art. 32 Cod. nav.

Estratto: «2. - Con il secondo motivo di gravame, più in generale, il ricorrente deduce l'illegittimità del Testimoniale di Stato e verbale di acquisizione per la mancata comunicazione di avvio del procedimento e conseguentemente per la mancata partecipazione del ricorrente al suddetto procedimento. Il ricorrente deduce di aver acquistato dalle signore Anna Giannandrea e Michelina Carrieri, con atto di compravendita del 13.8.1987 (documento allegato al ricorso), l'unità immobiliare di cui alla partita 308, al Foglio 16, particella 26, sito alla via Porto Cala Paura n. 36 “confinante nell'assieme per tre lati con il Demanio marittimo”, che le signore suddette avevano ricevuto a loro volta in successione, così come precisato nello stesso atto di compravendita. Il Sig. Vito Bellipario deduce altresì che nel 1989 su tale manufatto erano stati effettuati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che sono stati oggetto di condono richiesto dal ricorrente nel 2004 e rilasciato dal Comune

di Polignano a Mare con provvedimento prot. n. 061 dell'11.2.2008 (documento depositato dal ricorrente in data 28.7.2014 – Allegato n. 1) e che successivamente, con decreto n. 94/93, la Capitaneria di Porto di Bari aveva ingiunto al ricorrente la rimozione delle opere realizzate sul presupposto che quest'ultimo avesse violato l'art. 54 del codice della navigazione e dunque avesse abusivamente occupato zone del demanio marittimo. Il suddetto decreto di ingiunzione era stato impugnato innanzi a questo Tribunale, il quale aveva accolto il ricorso sotto il profilo della violazione dell'art. 32 del codice della navigazione, riconoscendo che l'atto di compravendita richiamato indicava espressamente come non appartenente al demanio, ma solo confinante con esso, la particella 26 in questione. Constatato il contrasto tra quanto indicato nell'atto pubblico di compravendita del 1987 (particella 26 confinante con il demanio) e quanto indicato negli atti d'ufficio della Capitaneria di Porto (particella 26 inclusa nell'area demaniale), la Sezione Terza di questo Tribunale, con la sentenza 5 settembre 2005, n. 3777, aveva affermato che “in presenza di una situazione documentale che comprovi univocamente la natura privata dell'area, rappresentata nella fattispecie dall'atto pubblico di compravendita del 28.8.1987 per Atto Notar Maria Antonietta Severo Vernice di Sannicandro di Bari, l'autorità marittima può legittimamente esercitare su di essa poteri di polizia solo se la diversa natura demaniale dell'immobile venga preliminarmente determinata, in contraddittorio con gli interessati, con il procedimento di delimitazione previsto dall'art. 32 Cod. nav.”. Questo Tribunale, con la sentenza sopra richiamata, in relazione al decreto di ingiunzione de quo, aveva ulteriormente precisato che “non essendovi certezza, in virtù dell'esistenza del succitato atto di compravendita, riguardo l'appartenenza della particella n. 26, la Capitaneria avrebbe dovuto definire, prima dell'emanazione del provvedimento gravato, la procedura di delimitazione di cui all'art. 32 citato”. Ebbene, dagli atti in possesso di questo Collegio, anche il Testimoniale di Stato del 21.11.1995 e verbale di acquisizione, allegato alla nota della Regione Puglia, risulta essere stato adottato senza garantire il contraddittorio con il ricorrente. Con il Testimoniale di Stato e verbale di acquisizione l'unità immobiliare di cui al Foglio 16, particella 26 sita in Località “Cala Paura” di Polignano a Mare (BA) veniva assunta in consegna dal C.F. (CP) Luigi Accogli nella sua qualità di rappresentante dell'Amministrazione marittima, al fine di “far constatare formalmente l'acquisizione allo Stato delle opere in questione al fine anche di aggiornare gli atti catastali”. Ebbene, considerata la particolare situazione che si era venuta a creare già descritta da questo Tribunale con la sentenza sopra richiamata, questo Collegio ritiene che nella fattispecie in esame fosse effettivamente necessario consentire all'interessato di partecipare al procedimento amministrativo di che trattasi. Il contraddittorio e la partecipazione del ricorrente al procedimento di che trattasi non sono stati garantiti nel caso in esame con conseguente illegittimità del Testimoniale di Stato e verbale di acquisizione nella parte in cui si riferisce all'unità abitativa contraddistinta al Foglio 16 e Particella 26 e, per via derivata, anche della nota regionale del 10.6.2008. Tali atti pertanto vanno annullati nei limiti dell'interesse fatto dal ricorrente (per quanto riguarda il Testimoniale di Stato e verbale di acquisizione dunque limitatamente alla parte in cui si riferisce all'unità abitativa contraddistinta al Foglio 16 e Particella 26).»

\*\*\*

# ILLEGITTIMO RINVIARE OGNI DETERMINAZIONE SULLE DOMANDE DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA

TAR PUGLIA, SEZIONE I LECCE n.2129 del 23/06/2015 Relatore: Jessica Bonetto -  
Presidente: Antonio Cavallari

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE  
DEMANIALE MARITTIMA --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Sintesi: È illegittimo il provvedimento con il quale la P.A. rinvia ogni valutazione relativa alla domanda di concessione demaniale marittima alla pubblicazione dei bandi di gara per l'affidamento di nuove concessioni, senza motivare le ragioni per le quali non ha ritenuto applicabili l'art. 5 reg. es. nav. mar. e l'art. 3 D.P.R 509/1997, che garantiscono anch'essi il libero accesso alle concessioni e la parità di trattamento tra gli operatori, mediante la pubblicazione della domanda presentata dal soggetto interessato alla concessione e l'avvertimento agli altri potenziali operatori economici circa la possibilità di presentare analoghe istanze da valutare comparativamente.

Estratto: «La ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe in forza dei quali è stata rinviata ogni valutazione relativa alla domanda di concessione demaniale marittima presentata dalla società San L. S. srl, fino al momento della pubblicazione da parte del Comune di N. dei bandi di gara per l'affidamento delle nuove concessioni.(omissis)All'esito del giudizio questo collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato fondato, per la parte necessaria al soddisfacimento dell'interesse in esso evidenziato, consistente nell'imporre al Comune di esaminare la richiesta di concessione articolata dalla S.T. srl.Invero, come già evidenziato in sede cautelare, con la delibera della Giunta Comunale n. 328/2014 del 16/10/2014 il Comune di N. ha di fatto sospeso fino a data imprecisata (perché connessa alla pubblicazione dei bandi di gara) il procedimento instauratosi a seguito dell'istanza formulata dal ricorrente, senza peraltro espressamente motivare le ragioni per le quali non ha ritenuto nel caso in esame applicabile la normativa nazionale (art. 5 Reg. Nav. Mar. e art. 3 D.P.R 509/1997) dettata per l'attribuzione delle concessioni demaniali marittime, volta anch'essa a garantire il libero accesso alle concessioni e la parità di trattamento tra gli operatori, mediante la pubblicazione della domanda presentata dal soggetto interessato alla concessione e l'avvertimento agli altri potenziali operatori economici circa la possibilità di presentare analoghe istanze da valutare comparativamente. Pertanto, il ricorso va accolto con riferimento alla delibera emessa dal Comune di N. indicata in epigrafe, così soddisfacendosi l'interesse della ricorrente a vedere esaminata la propria pratica, profilo sul quale, invece, la nota regionale n. 15413 del 29/10/2014 non ha inciso, non avendo con essa la Regione imposto al Comune la sospensione dei procedimenti volti all'esame delle domande di concessione, ma esclusivamente fissato i principi per la corretta conduzione degli stessi.»

\*\*\*

# SULLE AREE A SOSTA TARIFFATA È VIETATO IL RILASCIO DI NUOVE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.3183 del 23/06/2015 Relatore: Vito Poli -  
Presidente: Luigi Maruotti

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE -->  
REGIONI/PROVINCE --> LAZIO

Sintesi: Sulle le aree in cui è prevista una sosta tariffata, ancorché ricomprese nel regime della viabilità locale, vi è il divieto di rilasciare nuove concessioni di occupazione di suolo pubblico.

Estratto: «Preso atto che:a) l'oggetto del presente giudizio è costituito:I) dalla sanzione della sospensione dell'esercizio dell'attività commerciale per giorni 3 (determina prot. n. 11694 del 20 febbraio 2013);II) dal diniego di trasformazione della concessione di suolo pubblico da stagionale in annuale (determina prot. n. 1880 del 9 gennaio 2013);III) dalla reiezione della proposta di sostituire uno spazio parcheggio occupato da una pedana con un parcheggio privato (determina prot. n. 64812 del 30 settembre 2013);b) che tutti i su menzionati provvedimenti sono stati impugnati con ricorso principale e motivi aggiunti (che hanno replicato nella sostanza le medesime censure sviluppate nel ricorso principale);c) l'impugnata sentenza ha respinto con dovizia di argomenti tutte le doglianze condannando la società ricorrente alle spese di lite;d) alla odierna camera di consiglio il Collegio ha sottoposto alle parti presenti, ex art. 73, co. 3, c.p.a, la questione della parziale inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 101, co. 1, e 104, co. 1, c.p.a.;Considerato che:e) l'appello deve essere dichiarato inammissibile:I) nella parte in cui introduce, con il primo motivo, censure diverse rispetto a quelle che hanno delimitato il perimetro del thema decidendum in primo grado, in violazione del divieto dei nova sancito dall'art. 104, co.1, c.p.a. (nella specie è stata fra l'altro invocata l'applicazione della nuova disciplina recata dal P.G.T.U. approvato con delibera n. 70 del 2014 successiva all'emanazione degli atti impugnati in primo grado);II) nella parte in cui (con il secondo e terzo motivo), in violazione del dovere di specificità sancito dall'art. 101, co.1, c.p.a. si limita a reiterare le censure articolate in primo grado diffusamente disattese dal T.a.r. (in particolare avuto riguardo alla legittimità della sanzione della sospensione dell'attività di ristorazione alla stregua della norma sancita dall'art. 20, co. 3, l.r. n. 26 del 2006);f) l'appello è, per la restante parte, infondato nel merito, atteso che a mente del combinato disposto degli artt. 4 quater punto 3, del regolamento comunale O.S.P. (occupazione suolo pubblico), come novellato dalla deliberazione n. 75 del 2010 e 4.2.2., ultima parte, del P.G.T.U. del 1999 –ratione temporis vigente – su tutte le aree in cui è prevista la sosta tariffata, ancorché ricomprese nel regime della viabilità locale, permane il divieto di rilasciare nuove concessioni di o.s.p. (cfr. negli esatti termini Sez. V, n. 1380 del 2015/ord.);g) il precedente invocato dalla difesa della società ricorrente non risulta pertinente atteso che nella sentenza di questa Sezione n. 660 del 2014 era dibattuta esclusivamente la diversa questione della lacunosità dell'istruttoria e della motivazione del diniego espresso dal comune su istanza di o.s.p.;h) alla luce della richiamata disciplina normativa comunale, il diniego oggetto del presente giudizio si configura come atto vincolato, in relazione al quale non sono utilmente prospettabili censure di violazione degli artt. 7, 10 e 10 bis, l. n. 241 del 1990.»

\*\*\*